



COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 14 DEL 09-06-2026

**Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO
INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA
PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.**

L'anno duemilaventisei addì nove del mese di giugno,

IL SINDACO

Visto il D.lgs. N. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

Viste le raccomandazioni operative e le indicazioni tecniche emanate annualmente dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 228 del 25/05/2023 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023–2025, e successive proroghe, aggiornamenti o nuovi piani regionali AIB vigenti al momento dell’adozione del presente provvedimento;

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Richiamato l’art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353, concernente i divieti, le prescrizioni e i vincoli gravanti sulle aree percorse dal fuoco, nonché l’obbligo di istituzione e aggiornamento del Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco;

Vista la Legge Regionale Lazio n. 39 del 28 ottobre 2002, “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”, e il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 (prevenzione degli incendi boschivi), e successive modifiche e integrazioni, nonché le eventuali disposizioni attuative vigenti in materia di prevenzione incendi boschivi;

Visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e l’art. 15 del R.D. 08/12/1933 n. 1740, per quanto applicabile e compatibile con la normativa vigente, che obbligano i proprietari dei terreni confinanti con le strade a mantenere regolate le siepi e a rimuovere rami che possano compromettere la visibilità della segnaletica stradale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

Visto il R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923, recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani”, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile”:

- art. 3 comma I, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma I definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

- art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

Richiamato il Piano Comunale di Protezione Civile vigente e le relative procedure operative per il rischio incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, predisposte ai sensi del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e della normativa regionale in materia di protezione civile;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su area di interfaccia urbano- rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Considerato che gli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale rappresentano una crescente minaccia per la pubblica e privata incolumità, per gli insediamenti abitativi, turistici e produttivi presenti sul territorio comunale e che la presenza di aree di contatto tra vegetazione e zone urbanizzate richiede l’adozione di specifiche misure di prevenzione e mitigazione del rischio;

Considerato che, ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia*

Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fatta eccezione per attività autorizzate;

- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

Ritenuto di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo, di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, e comunque in prossimità di boschi, dei terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale **dal 15 giugno fino al 15 ottobre 2026**, è fatto divieto assoluto di:

- accendere fuochi, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di patate, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio;
- Aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o mozziconi di sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti

dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

- Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

- Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, a Telecom Italia SpA, ad Enel SpA, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e ai Consorzi di Bonifica, anche nelle eventuali aree di cantiere gestite da terze società, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali, istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii si applica, ove esistenti, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione.

- I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Ai gestori delle infrastrutture energetiche e di telecomunicazione presenti sul territorio comunale, di provvedere al controllo periodico della vegetazione interferente con linee elettriche, cabine, impianti tecnologici, stazioni di trasformazione, tralicci, elettrodotti, reti di telecomunicazione e relative pertinenze, adottando tutte le misure necessarie per prevenire l'innescio e la propagazione di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, mediante la rimozione della vegetazione secca, dei residui vegetali e di ogni altro materiale combustibile presente nelle fasce di rispetto previste dalla normativa vigente.

- Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del

piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all' Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

- Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

- Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno 2026

- Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e

ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

- Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, **ancorché distanti dagli insediamenti abitativi, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo, prima del 15 giugno, di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;**

- ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

- Particolare attenzione dovrà essere posta nella manutenzione e protezione delle aree limitrofe a beni culturali, siti archeologici e aree di particolare pregio paesaggistico eventualmente presenti sul territorio comunale, al fine di ridurre il rischio di incendio e garantire la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e ambientale;

- **I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente e totalmente pulito il terreno nella loro proprietà, mantenendolo libero da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.**

- Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali, esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile;

- Ai gestori delle aree camper, delle strutture ricettive temporanee, dei glamping, dei campeggi temporanei, nonché degli eventi, manifestazioni e spettacoli all'aperto svolti in prossimità di aree boscate, cespugliate, arborate o comunque esposte al rischio di incendio boschivo e di interfaccia urbano-rurale, di predisporre procedure di emergenza ed evacuazione coerenti con il Piano Comunale di Protezione Civile, individuando idonei percorsi di esodo, punti di raccolta sicuri e modalità di informazione agli utenti e partecipanti. I relativi responsabili dovranno assicurare la piena conoscenza delle procedure da parte del personale addetto e garantire il mantenimento delle condizioni di accessibilità ai mezzi di soccorso e antincendio;
- agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni, di procedere alla pulizia periodica e costante degli stessi e di tenerli sgombri da qualsiasi vegetazione infestante,
- per tutto il periodo compreso **dal 15 giugno fino al 15 ottobre 2026**, facendo particolare attenzione ai terreni confinanti con strade e insediamenti abitativi, onde evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi;
- agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada ed a tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale;
- agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di ripulire i cigli, le cunette e le scarpate stradali e ferroviarie dalla vegetazione facilmente infiammabile;
- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
- i gestori di aziende per lo stoccaggio e i trattamento di rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell' art.13 del D.lgs n°36 del 13 gennaio 2003,
- per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione;
- per i fabbricati posti in aree private ricoperte da vegetazione e quindi esposte al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.
- Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

INVITA

La popolazione, in caso di avvistamento incendio di avvertire con estrema sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- **numero unico di emergenza 112 (Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali competenti);**
- **il numero verde 803555 della Protezione Civile Regione Lazio;**
- **numero telefonico 06 901740400 del Comando Polizia Locale di Castelnuovo di Porto;**
- **ovvero in caso di apertura del C.O.C. il numero di Protezione Civile Comunale 06 901740500;**

INFORMA

La cittadinanza è invitata a consultare costantemente gli avvisi, i comunicati e le informative diramati dal Comune, dalla Regione Lazio, dal Sistema di Protezione Civile e dagli altri Enti competenti in materia di antincendio boschivo, relativi ai livelli di pericolosità degli incendi, ai periodi di grave pericolosità, alle eventuali allerte emanate e alle norme di comportamento e di autoprotezione da adottare in caso di incendio boschivo o di interfaccia urbano-rurale.

- La popolazione è altresì invitata a collaborare attivamente nella prevenzione degli incendi, segnalando tempestivamente eventuali principi di incendio, situazioni di rischio o comportamenti suscettibili di provocare l'innescio di incendi alle Autorità competenti.

INFORMA INOLTRE

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo operanti sul territorio comunale collaborano, secondo le disposizioni impartite dalle Autorità competenti, alle attività di sorveglianza, presidio del territorio, avvistamento e informazione alla popolazione, contribuendo al rafforzamento del sistema locale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto previsto dal vigente Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai sensi della Legge n. 353/2000 e della Legge Regionale Lazio n. 39/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Che, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali, le infrazioni alle disposizioni contenute nella

presente Ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 (cinquecento/00), così come stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 23/03/2018;

Ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353, dalla Legge Regionale Lazio 28 ottobre 2002 n. 39, dal Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, dal D.Lgs. n. 152/2006 e da ogni altra disposizione normativa vigente in materia di incendi boschivi, tutela ambientale e protezione civile.

Che oltre alle sanzioni previste dalla presente Ordinanza Sindacale per la prevenzione degli incendi boschivi, l'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353, così come richiamato dall'art. 68 della Legge Regionale Lazio n. 39/2002, prevede che per le aree percorse dal fuoco sia interdetta ogni modifica della destinazione d'uso per quindici anni ed ogni ipotesi di edificabilità per dieci anni, nonché le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche per cinque anni dal momento dell'incendio.

Le aree percorse dal fuoco saranno censite ed inserite nel Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000 e successive modificazioni, ai fini dell'applicazione dei vincoli, dei divieti e delle limitazioni previsti dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 consecutivi ed affisso nei luoghi pubblici.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa per quanto di competenza, a: Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto;

- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Monterotondo;
- Commissariato di Polizia di Stato "Flaminio Nuovo";
- Guardia di Finanza di Monterotondo;
- Comando di Polizia Locale;
- Giunta Comunale;
- U.T. Comunale;
- Direzione provinciale ANAS;
- Cotral S.p.A.;
- Città Metropolitana Roma Capitale;

- Comune di Roma Capitale;
- Associazioni di volontariato di Protezione Civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Direzione Enel spa
- Direzione Tim S.p.A,

ed inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Lazio;
- Agenzia regionale di Protezione Civile;
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale avanti al

T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni dalla data di emissione o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni ai sensi del D.lgs. 104/2010.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to TRAVAGLINI RICCARDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-06-2026 al 25-06-2026

Lì 10-06-2026

IL MESSO COMUNALE